

	<b>Versione attuale</b>	<b>Nuova versione</b>	<b>Commento</b>
	<b>I Forma giuridica e sede</b>		
	<b>Art. 1</b>		
Forma giuridica	1 La Società svizzera degli ingegneri ed architetti (SIA) è un'associazione ai sensi degli artt. 60 e segg. del Codice civile svizzero.	inalterato	
Sede della Società	2 La sede della Società è presso il domicilio del segretariato generale.	2 La sede della Società è presso il domicilio dell'ufficio amministrativo.	AGGIORNAMENTO
	<b>II Scopi</b>		
	<b>Art. 2</b>		
Scopi	1 La SIA riunisce i professionisti, con formazione universitaria o equivalente, attivi nei settori dell'ingegneria, dell'architettura e in discipline scientifiche affini.	inalterato	
Promovimento della professione	2 La SIA si prefigge di promuovere l'ingegneria, l'architettura e altre discipline scientifiche nell'ambito della costruzione, della tecnica e dell'ambiente; la Società ne rafforza l'importanza culturale, sociale ed economica, promuove la creatività, l'innovazione e la ricerca della qualità.	inalterato	
Collaborazione interdisciplinare	3 La SIA promuove la collaborazione interdisciplinare. Nella sua qualità di organizzazione professionale di riferimento a livello svizzero, la Società garantisce il contatto tra i suoi soci nonché con le autorità, l'economia e l'opinione pubblica.	3 La SIA promuove la collaborazione interdisciplinare. Nella sua qualità di organizzazione professionale di riferimento a livello svizzero, la Società garantisce il contatto tra i suoi soci nonché con le autorità, l'economia, le istituzioni di formazione e l'opinione pubblica.	AGGIORNAMENTO

	<b>Versione attuale</b>	<b>Nuova versione</b>	<b>Commento</b>
	<b>Art. 3</b>		
Compiti	1 La SIA assume le seguenti responsabilità e i seguenti compiti:	inalterato	
Esercizio della professione	<ul style="list-style-type: none"> <li>Impegna i suoi soci a un esercizio sostenibile della professione; si impegna in particolare nell'ambito della formazione e dell'aggiornamento professionale e sostiene il Registro degli ingegneri, degli architetti e dei tecnici.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Impegna i suoi soci a un esercizio sostenibile della professione; si impegna in particolare nell'ambito della formazione e dell'aggiornamento professionale e nella ricerca.</li> </ul>	AGGIORNAMENTO
Regole di onore	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sollecita i propri soci a esercitare la professione in modo eticamente irreprensibile e fa in modo che rispettino le regole della leale concorrenza e le regole di onore; afferma questi principi in ambito professionale.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sollecita i propri soci a esercitare la professione in modo eticamente irreprensibile, così come a perfezionarsi in maniera continua, e fa in modo che rispettino le regole della leale concorrenza e le regole di onore; afferma questi principi in ambito professionale.</li> </ul>	AGGIORNAMENTO
Strumenti per esercitare la professione	<ul style="list-style-type: none"> <li>Partecipa attivamente all'elaborazione, all'aggiornamento, alla pubblicazione e all'introduzione di strumenti specifici e giuridici per esercitare la professione; ciò riguarda in particolare le norme e i regolamenti. Gestisce a tale scopo una casa editrice.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Partecipa attivamente all'elaborazione, all'aggiornamento, alla pubblicazione e all'introduzione di strumenti specifici e giuridici per esercitare la professione; ciò riguarda in particolare le norme e i regolamenti.</li> </ul>	AGGIORNAMENTO
Interessi professionali	<ul style="list-style-type: none"> <li>Formula e rappresenta a livello nazionale e internazionale gli interessi professionali dei suoi soci e si adopera affinché tali interessi vengano riconosciuti dalle autorità, dalle associazioni, dagli istituti d'insegnamento e nella società tutta; cura le relazioni pubbliche in maniera mirata, in particolare con pubblicazioni specialistiche.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Formula e rappresenta a livello nazionale e internazionale gli interessi professionali dei suoi soci e si adopera affinché tali interessi vengano riconosciuti dalle autorità, dalle associazioni, dalle istituzioni di formazione e nella società tutta; cura le relazioni pubbliche in maniera mirata.</li> </ul>	AGGIORNAMENTO

	<b>Versione attuale</b>	<b>Nuova versione</b>	<b>Commento</b>
Prestazioni di servizi	• Fornisce prestazioni di servizi ai suoi soci e a terzi, sotto forma di consulenze, perizie, arbitrati, protezioni assicurative.	• Fornisce prestazioni di servizi ai suoi soci e a terzi.	AGGIORNAMENTO
Mezzi organizzativi	2 La SIA adempie i propri compiti attraverso gli organi sociali, le commissioni, i gruppi professionali, le piattaforme interdisciplinari, le associazioni SIA di specialisti e le sezioni regionali.	2 La SIA è strutturata in tre settori di attività: politica societaria, norme e prestazioni di servizi. Adempie i propri compiti principalmente attraverso gli organi sociali, i gruppi professionali e le commissioni, le associazioni SIA di specialisti e le sezioni regionali. Per lo svolgimento dei propri compiti la SIA può anche fondare società.	SVILUPPO ORGANIZZATIVO
Diversità	3 Nell'esercizio della propria attività, la Società presta la dovuta attenzione alle diversità regionali, culturali e linguistiche della Svizzera.	inalterato	
	<b>III Soci</b>		
	<b>Art. 4</b>		
	1 La Società si compone di:	1 La Società si compone di:	
	a) soci individuali b) soci onorari c) membri associati d) ditte SIA e) partner SIA	a) soci individuali b) soci studenti c) soci onorari d) ditte SIA	ALTRA MODIFICA SOSTANZIALE

	<b>Versione attuale</b>	<b>Nuova versione</b>	<b>Commento</b>
Soci individuali	2 Possono venir ammesse in qualità di soci individuali le persone fisiche che in campo edile, tecnico e ambientale hanno conseguito un diploma universitario o un master universitario o universitario professionale o che hanno raggiunto un livello professionale equivalente riconosciuto dalla SIA. In caso di persone che non adempiono tutte le condizioni di ammissione, la cui adesione come soci della SIA è ritenuta vantaggiosa per la Società, è possibile rinunciare al rispetto di alcune di queste condizioni.	inalterato	
Soci studenti		3 Gli studenti che frequentano corsi di studio in campo edile, tecnico e ambientale presso università e scuole specializzate possono essere ammessi in qualità di soci studenti.	ALTRA MODIFICA SOSTANZIALE
Ditte SIA	5 Possono venir ammesse in qualità di ditte SIA le ditte attive principalmente nella pianificazione e nella consulenza in campo edile, tecnico e ambientale, nel caso in cui almeno un membro della direzione operativa della ditta sia socio individuale della SIA.	4  inalterato	
Soci onorari	3 Possono essere designati soci onorari le personalità che si sono particolarmente distinte nel campo tecnico, architettonico o scientifico o che hanno reso particolare onore alla categoria professionale.	5 Possono essere designati soci onorari le personalità che si sono particolarmente distinte nel campo tecnico, architettonico o scientifico o che hanno reso particolare onore alla categoria professionale. Il titolo di "presidente onorario" può essere conferito in caso di meriti straordinari in qualità di presidente SIA.	AGGIORNAMENTO

	<b>Versione attuale</b>	<b>Nuova versione</b>	<b>Commento</b>
Membri associati	4 Possono venir ammesse in qualità di membri associati le persone fisiche che hanno i requisiti professionali per una futura ammissione quali soci individuali. I membri associati devono, entro sei anni dalla loro ammissione alla SIA, provare l'adempimento delle condizioni di ammissione quale socio individuale e inoltrare alla SIA una domanda di ammissione quale socio individuale, in caso contrario l'appartenenza alla Società si estingue alla fine dell'anno successivo.	eliminato	
Partner SIA	6 Possono essere ammessi quali partner SIA le associazioni, gli uffici pubblici e le sezioni amministrative, gli istituti di formazione, così come i committenti professionali e le loro organizzazioni che vogliono sostenere gli scopi della Società.	eliminato	ALTRA MODIFICA SOSTANZIALE
Titolo SIA	7 Solo i soci individuali, onorari e le ditte SIA hanno il diritto di manifestare la propria appartenenza alla SIA tramite i titoli definiti dalla Società stessa. La Direzione emana direttive per la forma e l'uso del titolo SIA ufficiale.	6 Solo i soci individuali od onorari e le ditte SIA hanno il diritto di manifestare la propria appartenenza alla SIA tramite i titoli definiti dalla Società stessa.	AGGIORNAMENTO
	<b>Ammissione</b>		
	<b>Art. 5</b>		
Domanda di ammissione	1 La domanda di ammissione deve essere trasmessa al Segretariato generale, allegando i documenti necessari a dimostrare il soddisfacimento dei requisiti di ammissione.	eliminato	ALTRA MODIFICA SOSTANZIALE
Soci onorari	2 I soci onorari vengono designati dall'Assemblea dei delegati.	eliminato	AGGIORNAMENTO

	<b>Versione attuale</b>	<b>Nuova versione</b>	<b>Commento</b>
Membri associati	3 Nuovo: il presente articolo si trova nel regolamento dei soci, art. 6 paragrafi 3 e 4, Assemblea dei delegati novembre 2004.	eliminato	AGGIORNAMENTO
Ditte SIA, partner SIA	4 Nuovo: il presente articolo si trova nel regolamento dei soci, art. 7 e 8 paragrafo 2, Assemblea dei delegati novembre 2004.	eliminato	AGGIORNAMENTO
Istanze e decisioni	5 La decisione definitiva sulle ammissioni compete alla Direzione. La Società non è tenuta a motivare le proprie istanze e decisioni nei confronti dei candidati.	eliminato	AGGIORNAMENTO
	<b>Art. 6</b>	<b>Art. 5</b>	
Regolamento	L'assemblea dei delegati emana un regolamento sulla procedura da seguire in caso di ammissione, dimissioni ed esclusione dei soci.	Il comitato emana un regolamento sulla procedura da seguire in caso di ammissione, dimissioni ed esclusione dei soci.	AGGIORNAMENTO
	<b>Codice di onore</b>		
	<b>Art. 7</b>	<b>Art. 6</b>	
Regole di onore	1 I soci di ogni categoria si impegnano a svolgere la professione secondo scienza e coscienza e a rispettare le regole della leale concorrenza. Essi rispettano la personalità e i diritti professionali dei loro colleghi, superiori e collaboratori.	inalterato	

	<b>Versione attuale</b>	<b>Nuova versione</b>	<b>Commento</b>
Rispetto dei regolamenti e delle norme	2 Essi si impegnano a riconoscere la propria responsabilità professionale ed etica nei confronti del committente, della società e dell'ambiente, a rispettare i regolamenti, le direttive, le norme e le raccomandazioni emanati dalla Società e a evidenziare possibili conflitti d'interesse.	inalterato	
Redazione di perizie	3 Nella redazione di perizie e pareri, essi si attengono ai relativi regolamenti e si pronunciano in modo severamente oggettivo e secondo la loro intima convinzione, anche se ciò dovesse svantaggiarli.	inalterato	
Segreto professionale Accettazione di commissioni	4 I soci rispettano il segreto professionale del loro committente o datore di lavoro e non accettano alcuna commissione o remunerazione da parte di terzi, al di fuori dell'onorario che spetta loro per contratto.	inalterato	
	<b>Art. 8</b>	<b>Art. 7</b>	
Violazione del regolamento di onore	1 Se un socio individuale, un socio onorario, un membro associato o una ditta SIA si rende colpevole di azioni contrarie ai principi dell'esercizio della professione, la direzione, i gruppi professionali e le sezioni, ma anche ogni singolo socio sono tenuti a provvedere affinché il caso sia sottoposto al competente consiglio di onore.	1 Se un socio individuale, un socio onorario o una ditta SIA si rende colpevole di azioni contrarie ai principi dell'esercizio della professione, il comitato e tutti gli altri organi della SIA, esattamente così come ogni singolo socio, sono tenuti a provvedere affinché il caso sia sottoposto al competente consiglio di onore.	AGGIORNAMENTO

	<b>Versione attuale</b>	<b>Nuova versione</b>	<b>Commento</b>
Commissione di onore competente	2 È competente il consiglio d'onore del gruppo professionale a cui appartiene il socio. Per i soci che non appartengono ad alcun gruppo professionale, il consiglio svizzero di onore stabilisce a quale consiglio di onore dei gruppi professionali compete ogni singolo caso.	inalterato	
Sanzioni	3 In caso di comportamento contrario alla morale professionale, i consigli di onore dei gruppi professionali corrispondenti possono infliggere sanzioni e, se del caso, pronunciare l'esclusione di un socio dalla Società secondo le norme del codice di onore e con riserva di ricorso al consiglio svizzero di onore.	inalterato	
	<b>Esclusione</b>		
	<b>Art. 9</b>	<b>Art. 8</b>	
Esclusione	La direzione dispone l'esclusione di un socio quando a posteriori emerge che le condizioni di ammissione non erano adempiute o quando il socio non rispetta i propri doveri verso la Società rispettivamente ne lede gravemente gli interessi. Il socio escluso può ricorrere contro questa decisione della direzione presso l'assemblea dei delegati, che statuisce in maniera definitiva.	Il comitato dispone l'esclusione di un socio quando a posteriori emerge che le condizioni di ammissione non erano adempiute o quando il socio non rispetta i propri doveri verso la Società o ne lede gravemente gli interessi. Il socio escluso può ricorrere contro questa decisione presso l'assemblea dei delegati, che statuisce in maniera definitiva.	AGGIORNAMENTO



	<b>Versione attuale</b>	<b>Nuova versione</b>	<b>Commento</b>
	<b>Dimissioni</b>		
	<b>Art. 10</b>	<b>Art. 9</b>	
Dimissioni	Le dimissioni avvengono con comunicazione scritta al segretariato generale per la fine dell'anno civile osservando un termine di preavviso di tre mesi. I contributi sociali rimangono pienamente dovuti sino alle dimissioni.	Le dimissioni avvengono con comunicazione scritta all'ufficio amministrativo per la fine dell'anno civile osservando un termine di preavviso di un mese. I contributi sociali per l'anno in corso rimangono dovuti.	AGGIORNAMENTO
	<b>Titolo SIA</b>		
	<b>Art. 11</b>		
Titolo SIA	Nuovo: il presente articolo si trova all'art.4 paragrafo 7, Assemblea dei delegati novembre 2004.	eliminato	
	<b>IV Organizzazione</b>		
	<b>Art. 12</b>	<b>Art. 10</b>	
Organi della Società	1 Gli organi della Società sono: a) l'assemblea dei delegati b) i soci che partecipano alla votazione per iscritto c) la direzione d) il segretariato generale e) i gruppi professionali f) la conferenza dei presidenti g) i consigli di onore h) la commissione centrale per le norme e i regolamenti i) la commissione SIA per la formazione j) le commissioni speciali e le piattaforme k) la commissione di revisione dei conti	1 Gli organi della Società sono: a) l'assemblea dei delegati b) il comitato c) l'ufficio amministrativo	ALTRA MODIFICA SOSTANZIALE

	<b>Versione attuale</b>	<b>Nuova versione</b>	<b>Commento</b>
Limite di età		2 Le persone attive all'interno di organi e commissioni della SIA per nomina dell'assemblea dei delegati e del comitato non possono di regola assumere alcun nuovo mandato dopo il raggiungimento del 70° anno di età. Ciò vale anche per le prime candidature.	AGGIORNAMENTO
Conflitto di interessi		3 I membri del comitato possono assumere funzioni all'interno di commissioni di direzione o sorveglianza di società commerciali, potenzialmente attinenti al campo di attività della SIA, solo previa autorizzazione da parte del comitato stesso. L'ufficio amministrativo tiene un registro delle funzioni autorizzate.	AGGIORNAMENTO
Regolamento sui rapporti interni	2 La Società emana un regolamento sulle attività della SIA.	4 Il comitato approva il regolamento sui rapporti interni contenente compiti e competenze degli organi societari.	AGGIORNAMENTO
	<b>Assemblea dei delegati</b>		
	<b>Art. 13</b>	<b>Art. 11</b>	
Funzione	1 Fatta salva l'assegnazione di singoli affari alla votazione per iscritto, l'assemblea dei delegati è l'organo sovrano della Società.	inalterato	
Convocazione	2 Essa viene convocata dalla direzione ogni volta che questa lo reputi necessario, in ogni modo l'assemblea ordinaria si tiene almeno una volta all'anno durante la prima metà dell'anno. L'assemblea dei delegati deve inoltre essere convocata su richiesta di un gruppo professionale, di 500 soci o di tre sezioni.	2 Essa viene convocata dal comitato ogni volta che questo lo reputi necessario; in ogni modo l'assemblea ordinaria si tiene almeno una volta all'anno durante la prima metà dell'anno. L'assemblea dei delegati deve inoltre essere convocata in caso di richiesta da parte di un gruppo professionale, di 500 soci o di tre sezio-	AGGIORNAMENTO

	<b>Versione attuale</b>	<b>Nuova versione</b>	<b>Commento</b>
Termini Trattande Proposte Documentazione	3 La data dell'assemblea dei delegati viene comunicata alle sezioni e ai gruppi professionali con dodici settimane di anticipo. Le proposte per l'allestimento dell'ordine del giorno devono essere trasmesse alla direzione al più tardi otto settimane prima dell'assemblea dei delegati. L'ordine del giorno con la necessaria documentazione quali il conto annuale e il rapporto di gestione va trasmesso ai delegati al più tardi quattro settimane prima dell'assemblea dei delegati.	ni. 3 La data dell'assemblea dei delegati viene comunicata alle sezioni e ai gruppi professionali con dodici settimane di anticipo. Le proposte per l'allestimento dell'ordine del giorno devono essere trasmesse al comitato al più tardi otto settimane prima dell'assemblea dei delegati. L'ordine del giorno con la necessaria documentazione va trasmesso ai delegati al più tardi quattro settimane prima dell'assemblea dei delegati.	AGGIORNAMENTO
	<b>Art. 14</b>	<b>Art. 12</b>	
Composizione	1 L'assemblea dei delegati si compone dei delegati delle sezioni e dei gruppi professionali.	1 L'assemblea dei delegati si compone di un pari numero di delegati delle sezioni e dei gruppi professionali. Sono contemplate le eccezioni di cui al paragrafo 3.	SVILUPPO ORGANIZZATIVO
Delegati	2 Alle sezioni spetta, a seconda dei propri effettivi, il seguente numero di delegati: a) 1 delegato fino a 500 soci individuali b) 2 delegati da 501 a 1000 soci individuali c) 3 delegati oltre 1000 soci individuali	2 A ogni sezione spettano due delegati. A ogni gruppo professionale spettano nove delegati. Nel caso in cui il numero di delegati delle sezioni determinato in questo modo non coincida con quello dei gruppi professionali, l'assemblea dei delegati può assegnare alle sezioni o ai gruppi professionali dei delegati aggiuntivi per ripristinare la parità tra le due rappresentanze. In caso di registrazione mancata o ridotta ai sensi del paragrafo 3, la parità non viene ripristinata.	SVILUPPO ORGANIZZATIVO
Delegati dei gruppi professionali	3 Ai singoli gruppi professionali vengono inoltre assegnati altri 40 delegati, proporzionalmente al numero dei loro effettivi; fa stato la situazione al 1° gennaio.	eliminato	

	<b>Versione attuale</b>	<b>Nuova versione</b>	<b>Commento</b>
Nomina dei delegati	4 Le sezioni e i gruppi professionali nominano i loro delegati fra i propri soci individuali o onorari. Entro la fine di marzo, essi comunicano al segretariato generale i nomi dei delegati in carica per due anni. In mancanza di una comunicazione tempestiva, è giuridicamente valido l'invio della convocazione all'assemblea dei delegati ai presidenti delle sezioni o dei gruppi professionali.	3 I due delegati di ciascuna sezione sono il presidente della stessa e un altro membro della direzione della sezione in questione. I delegati di ciascun gruppo professionale sono il presidente dello stesso e ulteriori otto membri del consiglio del gruppo professionale in questione. Se il presidente fa parte del comitato della SIA devono essere inviati nove membri del consiglio del gruppo professionale. Né il presidente né i membri del consiglio del gruppo professionale possono essere membri del comitato della SIA. I delegati di sezioni e gruppi professionali non possono essere membri del comitato.	SVILUPPO ORGANIZZATIVO
Registrazione		4 I nomi dei delegati, in carica per quattro anni, vanno comunicati tramite raccomandata entro il 31 marzo all'ufficio amministrativo, che tiene un apposito registro. Se da parte di una sezione o di un gruppo professionale non perviene entro tale data alcuna comunicazione, o se la registrazione avviene in forma ridotta, ciò sarà considerato come una rinuncia all'invio di una rappresentanza o come una riduzione del numero dei propri delegati per l'anno in corso da parte della sezione o del gruppo professionale in questione.	SVILUPPO ORGANIZZATIVO
Mandato		5 Il mandato ha durata quadriennale. Nel caso in cui un delegato presenti le proprie dimissioni durante il proprio mandato o qualora subentrino modifiche della sua funzione presso la sezione o il gruppo professionale, è possibile nominare un delegato sostitutivo per il resto del regolare mandato.	SVILUPPO ORGANIZZATIVO

	<b>Versione attuale</b>	<b>Nuova versione</b>	<b>Commento</b>
	<b>Art. 15</b>	<b>Art. 13</b>	
Competenza	<p>L'assemblea dei delegati decide sugli oggetti che le vengono assegnati dallo statuto o da altri organi della Società. Essa deve in particolare:</p> <p>a) nominare il presidente della SIA, gli altri membri del comitato centrale nonché i membri dell'ufficio di revisione esterno e della commissione di revisione dei conti;</p> <p>b) nominare il presidente e i membri del consiglio svizzero di onore e della commissione centrale per le norme e i regolamenti nonché il presidente della commissione SIA per la formazione;</p> <p>c) ammettere ed escludere le associazioni SIA di specialisti e attribuirle ai gruppi professionali;</p> <p>d) approvare il rapporto di gestione, i conti e il preventivo nonché stabilire i contributi dei soci;</p> <p>e) emanare e sottoporre a revisione il codice di onore, il regolamento sulle attività della SIA, il regolamento sui soci e il regolamento di base per le associazioni SIA di specialisti;</p> <p>f) approvare i regolamenti nonché la politica di normalizzazione e la regolamentazione delle norme e dei regolamenti;</p> <p>g) formulare i principi alla base della politica in materia di formazione e di perfezionamento professionale;</p> <p>h) ratificare la costituzione di nuove sezioni e di nuove associazioni SIA di specialisti e approvarne lo statuto rispettivamente i regolamenti;</p> <p>i) autorizzare singole sezioni a collaborare con associazioni tecniche affini;</p> <p>j) designare i soci onorari;</p> <p>k) modificare lo statuto e sciogliere la Società.</p>	<p>L'assemblea dei delegati decide sulle questioni che le vengono assegnate dallo statuto o da altri organi della Società.</p> <p>Ciò comprende in particolare:</p> <p>a) le modifiche degli statuti;</p> <p>b) la nomina del presidente SIA;</p> <p>c) la nomina degli altri membri del comitato;</p> <p>d) la nomina dell'ufficio di revisione;</p> <p>e) la nomina del presidente del consiglio svizzero di onore;</p> <p>f) la nomina dei membri del consiglio svizzero d'onore;</p> <p>g) la nomina del presidente della commissione centrale per le norme e della commissione centrale per i regolamenti;</p> <p>h) l'ammissione e l'esclusione delle associazioni SIA di specialisti e la loro attribuzione ai gruppi professionali;</p> <p>i) l'approvazione di rapporto di gestione, conti e preventivo nonché la determinazione dei contributi dei soci;</p> <p>j) l'emanazione e la revisione del codice di onore;</p> <p>k) l'approvazione dei regolamenti;</p> <p>l) l'approvazione della politica societaria per 4 anni e dei temi strategici per un periodo di 2 anni;</p> <p>m) l'approvazione della politica normativa;</p> <p>n) la ratifica della costituzione di nuove sezioni e l'approvazione dei relativi statuti;</p> <p>o) la designazione di soci onorari e presidenti onorari;</p> <p>p) lo scioglimento della Società;</p>	SVILUPPO ORGANIZZATIVO (e lettere)

	<b>Versione attuale</b>	<b>Nuova versione</b>	<b>Commento</b>

	<b>Versione attuale</b>	<b>Nuova versione</b>	<b>Commento</b>
	<b>Art. 16</b>	<b>Art. 14</b>	
Conduzione Votazioni	1 L'assemblea dei delegati è diretta dal presidente della SIA. Le votazioni avvengono per alzata di mano a meno che l'assemblea dei delegati non decida altrimenti. Le decisioni sono prese con la maggioranza dei votanti, ad eccezione di quelle riguardanti la modifica dello statuto e del codice di onore della SIA oppure lo scioglimento della Società, che necessitano della maggioranza di due terzi degli aventi diritto di voto. In caso di parità, il presidente ha il voto decisivo.	inalterato	
Nomine	2 Le nomine avvengono a scrutinio segreto a meno che l'assemblea dei delegati non decida altrimenti. Al primo turno occorre più della metà dei voti espressi; al secondo vale la maggioranza relativa. La maggioranza viene calcolata sul numero di voti espressi; le schede bianche e le astensioni non vengono mai prese in considerazione.	inalterato	
Risoluzioni mediante circolare	3 Le delibere dei delegati sui progetti della direzione possono eccezionalmente avvenire anche per iscritto. Le risoluzioni mediante circolare richiedono la maggioranza dei voti validi pervenuti.	3 Le delibere dei delegati sui progetti del comitato possono eccezionalmente avvenire anche per iscritto. Le risoluzioni mediante circolare richiedono la maggioranza dei voti validi pervenuti.	AGGIORNAMENTO

	<b>Versione attuale</b>	<b>Nuova versione</b>	<b>Commento</b>
	<b>Votazione per iscritto</b>		
	<b>Art. 17</b>	<b>Art. 15</b>	
Convocazione	1 Qualora la direzione, un gruppo professionale, 500 soci individuali o onorari o almeno tre sezioni, mediante delibera della loro assemblea generale, lo richiedano, le decisioni dell'assemblea dei delegati concernenti la revisione dello statuto e del codice di onore o lo scioglimento della Società sono oggetto di una votazione per iscritto. Nella richiesta di procedere a una votazione per iscritto, vanno indicate le proposte e allegati i moduli di sottoscrizione rispettivamente gli estratti dei verbali delle risoluzioni delle sezioni; tale richiesta va inoltrata alla direzione entro sei settimane dalla risoluzione dell'assemblea dei delegati.	1 Qualora il comitato, un gruppo professionale, 500 soci individuali od onorari o almeno tre sezioni lo richiedano mediante delibera della loro assemblea generale, le decisioni dell'assemblea dei delegati concernenti la revisione dello statuto e del codice di onore o lo scioglimento della Società sono oggetto di una votazione per iscritto. Nella richiesta di procedere a una votazione per iscritto, vanno indicate le proposte e allegati i moduli di sottoscrizione rispettivamente gli estratti dei verbali delle risoluzioni delle sezioni; tale richiesta va inoltrata alla direzione entro sei settimane dalla risoluzione dell'assemblea dei delegati.	AGGIORNAMENTO
Procedura	2 La votazione per iscritto va tenuta entro dodici settimane dall'inoltro della richiesta. Il materiale di voto dev'essere trasmesso ai soci almeno quattro settimane prima della scadenza del termine di votazione.	inalterato	
	<b>Art. 18</b>	<b>Art. 16</b>	
Quorum e maggioranza	1 Hanno diritto di voto i soci individuali e onorari. Il risultato della votazione assume il significato e il valore giuridico di una risoluzione della Società se almeno un terzo dei soci aventi diritto di voto ritorna la propria scheda di voto. Le proposte sottoposte a votazione sono accettate se conseguono la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi.	inalterato	



	<b>Versione attuale</b>	<b>Nuova versione</b>	<b>Commento</b>
Organizzazione, monitoraggio	2 Lo spoglio dei voti compete alla commissione di revisione dei conti.	2 Il comitato designa un notariato responsabile per l'organizzazione e il monitoraggio della votazione per iscritto.	ALTRA MODIFICA SOSTANZIALE
	<b>Direzione</b>	<b>Comitato</b>	
	<b>Art. 19</b>	<b>Art. 17</b>	
Funzione Composizione	1 La direzione è l'organo esecutivo sovrano della Società. Essa è composta dal presidente della SIA e da otto sino a dodici altri membri. I presidenti della commissione centrale per le norme e i regolamenti e della commissione SIA per la formazione appartengono d'ufficio alla direzione. Fatta eccezione per il presidente della SIA e per i presidenti della commissione centrale per le norme e i regolamenti e della commissione SIA per la formazione, i seggi a favore dei gruppi professionali vengono assegnati in proporzione ai loro effettivi. Ciascun gruppo professionale ha comunque diritto a uno di questi seggi. Tutti i membri della direzione vengono nominati dall'assemblea dei delegati per un mandato di due anni e sono rieleggibili. Il segretario generale appartiene alla direzione con voto consultivo.	1 Il comitato rappresenta il massimo organo direttivo strategico della SIA. Esso è composto dal presidente della SIA, dai due vicepresidenti e da sei a dodici altri membri. Di regola si compone in maniera numericamente proporzionale rispetto ai membri dei gruppi professionali e alle regioni. A ogni gruppo professionale spetta almeno un seggio nel comitato. Tutti i membri del comitato vengono nominati dall'assemblea dei delegati per un mandato di quattro anni e sono rieleggibili per un massimo di due volte. Inoltre, l'amministratore appartiene al comitato con voto consultivo.	AGGIORNAMENTO
Sedute	2 Le sedute della direzione sono convocate, indicando l'ordine del giorno, con un preavviso di dieci giorni dal presidente della SIA e sono dirette da quest'ultimo. La direzione può validamente deliberare quando è presente la maggioranza dei suoi membri aventi diritto di voto. In caso di parità, il presidente ha il voto decisivo.	2 Le sedute del comitato sono convocate, indicando l'ordine del giorno, con un preavviso di dieci giorni dal presidente della SIA e sono dirette da quest'ultimo. Il comitato può validamente deliberare quando è presente la maggioranza dei suoi membri aventi diritto di voto. In caso di parità, il presidente ha il voto decisivo.	AGGIORNAMENTO

	<b>Versione attuale</b>	<b>Nuova versione</b>	<b>Commento</b>
	<b>Art. 20</b>	<b>Art. 18</b>	
Organizzazione	1 La direzione si organizza autonomamente, eccezione fatta per la presidenza, per i settori «regolamenti e norme» e «formazione».	1 Il comitato si organizza autonomamente, eccezione fatta per la presidenza.	AGGIORNAMENTO
Commissioni Rappresentanza della Società Regolamento sui rapporti interni, Firma giuridicamente vincolante	2 La direzione può creare delle commissioni fra i propri membri, nomina i propri rappresentanti, definisce il diritto di firma nella Società e designa i propri supplenti. La Società è giuridicamente vincolata unicamente dalla firma collettiva a due.	2 Il comitato può creare delle commissioni fra i propri membri, nomina i propri rappresentanti, definisce il diritto di firma nella Società e designa i rapporti di supplenza in seno al comitato nel regolamento sui rapporti interni. La Società è giuridicamente vincolata unicamente dalla firma collettiva a due.	AGGIORNAMENTO

	<b>Versione attuale</b>	<b>Nuova versione</b>	<b>Commento</b>
	<b>Art. 21</b>	<b>Art. 19</b>	
Competenze e compiti	<p>La direzione rappresenta la Società verso l'esterno e cura tutti gli affari che non sono riservati a un altro <u>organo della Società</u>. Essa discute preliminarmente gli oggetti che vengono sottoposti alle assemblee dei delegati, presenta i rapporti e coordina i lavori degli <u>organi della Società</u> e delle sezioni. Alla direzione spettano in particolare i seguenti compiti:</p> <p>a) applicare le decisioni della Società;</p> <p>b) assumere il segretario generale e il personale dirigente del segretariato generale, stabilire i loro salari e le condizioni d'impiego, controllare l'attività del segretariato generale ed emanare direttive e cahiers de charges;</p> <p>c) preparare l'ordine del giorno delle assemblee dei delegati e delle conferenze dei presidenti;</p> <p>d) organizzare le votazioni per iscritto e confermarne ufficialmente l'esito;</p> <p>e) decidere sull'ammissione e sull'esclusione di soci nella misura in cui questo compito spetti alla direzione;</p> <p>f) gestire le finanze della Società e amministrarne il patrimonio;</p> <p>g) formulare la politica di normalizzazione e decidere sui ricorsi relativi all'approvazione, da parte della commissione centrale per le norme e i regolamenti, delle norme nazionali e delle condizioni contrattuali generali specifiche delle norme;</p> <p>h) emanare un regolamento sull'accesso all'offerta di prestazioni e informazioni, differenziato per categoria di soci;</p> <p>i) decidere a proposito della collaborazione o dell'adesione ad altre organizzazioni; nominare</p>	<p>Il comitato rappresenta la Società verso l'esterno e cura tutti gli affari che non sono riservati a un altro organo della Società. Esso elabora la strategia societaria, ne organizza l'applicazione e si occupa del suo controllo. Il comitato discute preliminarmente gli oggetti che vengono sottoposti alle assemblee dei delegati, presenta i rapporti e coordina i lavori degli organi della Società e delle sezioni.</p> <p>Al comitato spettano in particolare i seguenti compiti:</p> <p>a) monitorare l'applicazione delle decisioni della Società;</p> <p>b) assumere l'amministratore;</p> <p>c) controllare l'ufficio amministrativo e stipulare con quest'ultimo una convenzione sulle prestazioni;</p> <p>d) stabilire le trattande per l'assemblea dei delegati;</p> <p>e) designazione di un notariato responsabile di organizzare e monitorare le votazioni per iscritto e confermarne ufficialmente l'esito;</p> <p>f) formulare la politica di normalizzazione e decidere sui ricorsi relativi all'approvazione, da parte della commissioni competenti in materia, delle norme nazionali e delle condizioni contrattuali generali specifiche delle norme;</p> <p>g) decidere sull'ammissione e sull'esclusione di soci nella misura in cui questo compito spetti al comitato;</p> <p>h) assicurare una gestione mirata e parsimoniosa delle finanze della Società;</p> <p>i) designare consigli di esperti ai sensi dell'art. 29;</p>	AGGIORNAMENTO

	<b>Versione attuale</b>	<b>Nuova versione</b>	<b>Commento</b>
	delegati e delegazioni presso altre organizzazioni e piattaforme esterne; j) decidere circa la diffusione di pubblicazioni della Società; k) costituire commissioni e comitati, nominarne i presidenti e i membri; l) costituire piattaforme e gruppi di esperienza e determinare le forme	j) decidere a proposito della collaborazione o dell'adesione ad altre organizzazioni; nominare appositi delegati e delegazioni presso altre organizzazioni; k) definizione della politica societaria ogni 4 anni e dei temi strategici per un periodo di 2 anni.	
	<b>Art. 22</b>		
Delega di competenze	La direzione può delegare taluni suoi compiti ad altri organi della Società.	cancellato	
	<b>Segretariato generale</b>	<b>Ufficio amministrativo</b>	
	<b>Art. 23</b>	<b>Art. 20</b>	
Compiti Direzione	Il segretariato generale si occupa degli affari correnti della Società conformemente alle direttive e alle istruzioni della direzione. Esso è diretto dal segretario generale.	L'ufficio amministrativo si occupa degli affari correnti nel quadro della strategia elaborata dal comitato e di una convenzione sulle prestazioni basata sulla stessa. Esso assume la gestione operativa della Società ed è soggetto alla guida della direzione amministrativa, presieduta dall'amministratore.	AGGIORNAMENTO

	<b>Versione attuale</b>	<b>Nuova versione</b>	<b>Commento</b>
	<b>Art. 24</b>	<b>Art. 21</b>	
Competenze e doveri	Il regolamento sulle attività della SIA stabilisce le competenze e i doveri del segretario generale. Egli partecipa alle sedute della direzione e dell'assemblea dei delegati con voto consultivo. La direzione stabilisce in che modo i gruppi professionali, le commissioni, i comitati e le piattaforme come pure le sezioni e le associazioni SIA di specialisti possono far capo ai servizi del segretariato generale.	Il regolamento sulle attività della SIA stabilisce le competenze e i doveri dell'amministratore. L'ufficio amministrativo è a disposizione degli organi della Società, dei gruppi professionali, delle commissioni, dei consigli di esperti e delle sezioni in base alle convenzioni sulle prestazioni nell'ambito del budget approvato e della capacità individuali. I tre settori di attività, politica societaria, norme e prestazioni di servizi costituiscono il fulcro dell'attività dell'ufficio amministrativo. Esso fornisce inoltre ulteriori prestazioni, in particolare nel campo del diritto e della comunicazione. I direttori dei settori politica societaria, norme, prestazioni di servizi, diritto e comunicazione costituiscono la direzione amministrativa, la cui composizione può essere ampliata dal comitato attraverso la nomina di ulteriori membri.	SVILUPPO ORGANIZZATIVO

	<b>Versione attuale</b>	<b>Nuova versione</b>	<b>Commento</b>
	<b>Gruppi professionali</b>		
	<b>Art. 25</b>	<b>Art. 22</b>	
Competenze e compiti	1 La Società forma i quattro Gruppi professionali architettura, ingegneria civile, tecnica/industria e suolo/acqua/aria, per la trattazione autonoma di questioni professionali specifiche. I gruppi professionali difendono gli interessi delle associazioni SIA di specialisti all'interno della Società, collaborano all'emanazione di regolamenti e norme, trattano questioni di ordine imprenditoriale e sono responsabili dei contatti con le scuole universitarie e le scuole universitarie professionali nonché con istituti e organizzazioni all'estero. Essi formano propri consigli di onore e amministrano i mezzi finanziari messi a disposizione dall'assemblea dei delegati.	1 La Società forma i quattro gruppi professionali architettura, ingegneria civile, tecnica e ambiente. Essi trattano autonomamente questioni professionali specifiche, elaborano profili professionali, favoriscono formazione e formazione continua, rappresentano gli interessi di categoria a livello politico e si occupano di ulteriori compiti stabiliti nel regolamento sui rapporti interni. Contribuiscono all'elaborazione di strumenti professionali nel loro ambito di competenza. Sono inoltre responsabili dell'integrazione delle associazioni di specialisti nella SIA. Nel quadro di una convenzione sulle prestazioni con il comitato, essi sono tenuti a ottimizzare la propria attività in base alla politica e alla strategia societaria.	SVILUPPO ORGANIZZATIVO
Assegnazione dei membri	2 Ogni socio individuale od onorario e ogni membro associato appartiene a un determinato gruppo professionale sulla base della propria formazione o attività professionale. L'ammissione e il cambio avvengono in base a valutazione e richiesta del gruppo professionale.	2 Ogni socio individuale, studente od onorario appartiene a un singolo gruppo professionale sulla base della propria formazione o attività professionale. I dettagli sono stabiliti dal regolamento dei soci.	SVILUPPO ORGANIZZATIVO

	<b>Versione attuale</b>	<b>Nuova versione</b>	<b>Commento</b>
	<b>Art. 26</b>	<b>Art. 23</b>	
Consiglio del gruppo professionale Composizione Numero dei componenti	1 I membri di ogni gruppo professionale nominano un delegato per sezione, incaricato di rappresentare le sezioni nel rispettivo consiglio centrale del gruppo professionale. A ogni associazione SIA di specialisti spetta, a seconda dei propri effettivi, il seguente numero di rappresentanti, che devono essere soci individuali o onorari della SIA: a) 3 rappresentanti fino a 300 membri b) 4 rappresentanti da 301 a 600 membri c) 5 rappresentanti oltre 600 membri	1 Ciascun consiglio del gruppo professionale si compone di 9-18 soci individuali e/o onorari del gruppo professionale stesso, che vengono nominati per 4 anni dalla totalità degli appartenenti a quest'ultimo.	SVILUPPO ORGANIZZATIVO
Organizzazione Delegati	2 Ogni consiglio del gruppo professionale nomina fra i propri membri un presidente e un comitato e designa i delegati del gruppo professionale all'assemblea dei delegati. Nel designare i delegati ogni consiglio tiene conto di un'equa rappresentanza delle proprie associazioni SIA di specialisti.	2 Ogni consiglio del gruppo professionale nomina fra i propri membri un presidente e designa gli altri otto delegati del gruppo professionale alla conferenza dei gruppi professionali.	SVILUPPO ORGANIZZATIVO
Tutela degli interessi	3 I gruppi professionali rappresentano autonomamente verso l'esterno i loro interessi professionali specifici. Essi rappresentano la Società in modo vincolante solo nella misura in cui vi siano stati espressamente autorizzati dalla direzione.	3 I gruppi professionali rappresentano autonomamente verso l'esterno i loro interessi professionali specifici in base alla convenzione sulle prestazioni stipulata con il comitato. Una rappresentanza giuridicamente vincolante della Società compete loro esclusivamente in caso di esplicita procura assegnata loro per iscritto da parte del comitato.	SVILUPPO ORGANIZZATIVO

	<b>Versione attuale</b>	<b>Nuova versione</b>	<b>Commento</b>
	<b>Conferenza dei presidenti</b>	<b>Conferenza delle sezioni e conferenza dei gruppi professionali</b>	
	<b>Art. 27</b>	<b>Art. 24</b>	
Compiti	La conferenza dei presidenti consiglia la direzione in merito a questioni d'interesse generale per la Società e, all'occasione, le sottopone delle proposte. La conferenza funge da luogo di scambio d'informazioni e di esperienze.	La conferenza delle sezioni e la conferenza dei gruppi professionali hanno un ruolo consultivo nei confronti del comitato in materia di politica societaria e per questioni professionali specifiche. Esse godono del diritto di petizione al comitato. Entrambe le conferenze curano lo scambio reciproco di informazioni.	AGGIORNAMENTO
	<b>Art. 28</b>	<b>Art. 25</b>	
Composizione	1 La conferenza dei presidenti riunisce i presidenti dei gruppi professionali, delle sezioni e delle associazioni SIA di specialisti. Alla conferenza partecipano i membri della direzione e i rappresentanti del segretariato generale. Il presidente della SIA dirige le sedute.	1 La conferenza delle sezioni si compone dei sei presidenti delle sezioni e di un ulteriore delegato appartenente alla direzione di ciascuna sezione. La conferenza è presieduta da un vicepresidente della SIA. Alla seduta prende parte una delegazione del comitato e dell'ufficio amministrativo. La conferenza dei gruppi professionali si compone delle o dei presidenti e da otto delegati appartenenti ai relativi consigli dei gruppi professionali. La conferenza è presieduta da un vicepresidente della SIA. Alla seduta prende parte una delegazione del comitato e dell'ufficio amministrativo.	SVILUPPO ORGANIZZATIVO



	<b>Versione attuale</b>	<b>Nuova versione</b>	<b>Commento</b>
Convocazione	2 La conferenza dei presidenti è convocata dalla direzione di regola annualmente o su richiesta di cinque presidenti.	2 La conferenza delle sezioni viene convocata dal comitato, di norma una volta l'anno, oppure su richiesta di cinque sezioni.  La conferenza dei gruppi professionali viene convocata dal comitato una volta l'anno, oppure su richiesta di due gruppi professionali.	SVILUPPO ORGANIZZATIVO
	<b>Consigli di onore</b>		
	<b>Art. 29</b>	<b>Art. 26</b>	
Consigli di onore dei gruppi professionali	1 Ogni gruppo professionale crea un consiglio di onore che tratta le questioni attribuitegli dal codice di onore, segnatamente il giudizio in prima istanza delle infrazioni alle regole di onore.	inalterato	
Composizione	2 Ciascun consiglio di onore si compone di un presidente, quattro membri e quattro supplenti. Il consiglio del gruppo professionale nomina i membri e i supplenti nonché il presidente di regola fra i soci individuali appartenenti al gruppo professionale, per un mandato di due anni. Nel designare, ogni consiglio del gruppo professionale fa in modo che i partner SIA siano adeguatamente rappresentati.	2 Ciascun consiglio di onore si compone di un presidente e otto membri. Il consiglio del gruppo professionale nomina il presidente e i membri, di regola fra i soci individuali appartenenti al gruppo professionale, per un mandato di quattro anni.	AGGIORNAMENTO
	<b>Art. 30</b>	<b>Art. 27</b>	
Consiglio svizzero di onore	1 Il consiglio svizzero di onore tratta le questioni attribuitegli dal codice di onore, in particolare i ricorsi contro le decisioni dei consigli di onore dei gruppi professionali.	inalterato	

	<b>Versione attuale</b>	<b>Nuova versione</b>	<b>Commento</b>
Composizione	2 Il consiglio svizzero di onore si compone di un presidente, quattro membri e almeno sei membri supplenti. L'assemblea dei delegati nomina i membri e i supplenti nonché il presidente di regola fra i soci individuali, per un mandato di due anni. Nel designare i membri e i sostituti, l'assemblea fa in modo che i partner SIA siano adeguatamente rappresentati.	2 Il consiglio svizzero di onore si compone di un presidente e di dieci membri. L'assemblea dei delegati nomina i membri nonché il presidente, di regola fra i soci individuali, per un mandato di quattro anni.	AGGIORNAMENTO
	<b>Commissione centrale per le norme</b>		
	<b>Art. 31</b>	<b>Art. 28</b>	
Commissione centrale per le norme Compiti	1 La commissione centrale per le norme e i regolamenti coordina i lavori delle commissioni per le norme e i regolamenti nonché di altre organizzazioni che si occupano dell'emanazione e della revisione di pubblicazioni riguardanti l'insieme delle norme. Essa approva le norme nazionali e le condizioni contrattuali generali specifiche delle norme, con riserva del ricorso alla direzione.	1 La commissione centrale per le norme coordina i lavori delle commissioni per le norme nonché delle altre organizzazioni che si occupano dell'emanazione e della revisione di pubblicazioni riguardanti l'insieme delle norme. Essa approva le norme nazionali e le condizioni contrattuali generali specifiche delle norme, con riserva del ricorso al comitato.	ALTRA MODIFICA SOSTANZIALE
Commissione centrale i regolamenti Compiti		2 La commissione centrale per i regolamenti coordina i lavori delle commissioni per i regolamenti nonché delle altre organizzazioni che si occupano dell'emanazione, della revisione e della pubblicazione di regolamenti. Essa presenta richiesta al comitato richiesta di approvazione dei regolamenti da parte dell'assemblea dei delegati.	ALTRA MODIFICA SOSTANZIALE

	<b>Versione attuale</b>	<b>Nuova versione</b>	<b>Commento</b>
Composizione	2 Il presidente e la maggioranza degli altri membri della commissione devono essere soci della SIA.	inalterato	
	<b>Commissione SIA per la formazione</b>		
	<b>Art. 32</b>		
Compiti	1 La commissione SIA per la formazione elabora le basi di politiche e strategie a lungo termine della Società nel campo della formazione, assicurando i contatti con gli istituti di formazione nazionali e attuando un controllo preventivo dell'attitudine delle competenze dei soci SIA e del settore a rispondere alle esigenze future in tema di politiche formative.	eliminato	
Composizione	2 Nel designare i membri della commissione, la Direzione tiene conto delle competenze in materia di formazione, così come della connessione fra insegnamento, politica e pratica.	eliminato	
	<b>Commissioni speciali e piattaforme</b>	<b>Consigli di esperti</b>	
	<b>Art. 33</b>	<b>Art. 29</b>	
Delega di compiti	1 La direzione può delegare, per un rapporto o una proposta, singoli compiti di particolare interesse per la Società e che non vengono trattati da altri organi sociali, a commissioni speciali. Per singoli importanti settori dell'attività della Società possono venir costituite commissioni permanenti.	1 Se necessario, il comitato può costituire consigli di esperti cui delegare determinati compiti con tempistiche di lavoro scadenze, di particolare interesse per la SIA e non trattati da altri organi sociali. Tali gruppi assumono compiti informativi, consultivi, operativi o di diverso tipo sulla base di una convenzione sulle prestazioni stipulata con il comitato.	SVILUPPO ORGANIZZATIVO

	<b>Versione attuale</b>	<b>Nuova versione</b>	<b>Commento</b>
Rappresentanza del comitato centrale	2 Durante le sedute delle commissioni, la direzione è di regola rappresentata da propri membri o da collaboratori del segretariato generale.	2 Di regola i consigli di esperti sono guidati da un membro del comitato. In altri casi il comitato è rappresentato da uno dei propri membri o da un collaboratore dell'ufficio amministrativo.	SVILUPPO ORGANIZZATIVO
	<b>Art. 34</b>		
Piattaforme	Per trattare questioni multidisciplinari, la direzione costituisce delle piattaforme. In collaborazione con i gruppi professionali, le associazioni SIA di specialisti e le sezioni interessati, essa definisce gli obiettivi e regola l'accesso per i soci e i non soci.	eliminato	
	<b>Commissione di revisione dei conti</b>	<b>Ufficio di revisione</b>	
	<b>Art. 35</b>	<b>Art. 30</b>	
Nomina Compiti	La commissione di revisione dei conti esamina i conti della Società nonché la proposta di preventivo. Essa vigila affinché i mezzi vengano impiegati in modo opportuno e conforme al preventivo. Essa fa rapporto alla direzione all'indirizzo dell'assemblea dei delegati.	L'assemblea dei delegati può nominare ogni anno una società fiduciaria svizzera per il monitoraggio dell'impiego opportuno e conforme al budget dei mezzi, così come un ufficio di revisione.  L'assemblea dei delegati nomina l'ufficio di revisione.  I compiti e le competenze dell'ufficio di revisione sono definiti in base alla legge.	SVILUPPO ORGANIZZATIVO

	<b>Versione attuale</b>	<b>Nuova versione</b>	<b>Commento</b>
	<b>Art. 36</b>		
Composizione	1 La commissione si compone di un presidente e di due a quattro membri. I membri della commissione non possono appartenere né alla direzione né al segretariato generale. Essi vengono nominati dall'assemblea dei delegati fra i soci individuali per una durata di due anni e sono rieleggibili al massimo altre due volte.	eliminato	
Ufficio di revisione	2 Per l'adempimento del proprio compito la commissione fa capo a un ufficio di revisione esterno, il che non libera i membri della commissione dalla loro responsabilità riguardo un appropriato esame dei conti.	eliminato	
Revisioni intermedie	3 La commissione può procedere a revisioni intermedie non preannunciate e richiedere informazioni e chiusure intermedie dei conti.	eliminato	
	<b>V Sezioni</b>		
	<b>Art. 37, 38</b>	<b>Art. 31</b>	
	La Società si compone di sezioni regionali. Il loro compito consiste nel trattare nella loro regione temi professionali specifici e temi regionali in modo multidisciplinare e nel garantire il dialogo e il contatto con le autorità e le associazioni partner.	La Società si compone di sezioni regionali, organizzate come società ai sensi dell'art. 60 ss. del CC, che hanno l'obbligo di rispettare i principi e le decisioni della società. Il loro statuto, la cui approvazione compete all'assemblea dei delegati della SIA, non può contemplare disposizioni che contraddicano lo statuto della Società.	AGGIORNAMENTO

	<b>Versione attuale</b>	<b>Nuova versione</b>	<b>Commento</b>
	1 Le sezioni si organizzano nel quadro del presente statuto quali associazioni autonome. La fondazione di una nuova sezione viene decisa dall'assemblea dei delegati su richiesta di almeno 100 soci individuali dietro presentazione di un progetto di statuto.	eliminato	AGGIORNAMENTO
Compiti		2 È compito delle sezioni curare i contatti e il dialogo con le autorità, il mondo politico e gli istituti di formazione locali sulla base di una convenzione sulle prestazioni stipulata con il comitato e l'ufficio amministrativo. Inoltre, le sezioni promuovono gli interessi superiori della SIA a livello regionale e discutono specifiche tematiche locali.	SVILUPPO ORGANIZZATIVO
Fondazione		3 La fondazione di una nuova sezione viene stabilita dall'assemblea dei delegati su richiesta di almeno 100 soci individuali dietro presentazione di un progetto di statuto.	AGGIORNAMENTO
Integrazione verticale	2 Le sezioni sono tenute a rispettare i principi e le decisioni della Società. Il loro statuto non può contemplare disposizioni che contraddicano lo statuto della Società e soggiace all'approvazione dell'assemblea dei delegati della SIA. La nomina di un socio onorario della sezione non determina automaticamente la qualità di socio onorario della Società.	eliminato	AGGIORNAMENTO

	<b>Versione attuale</b>	<b>Nuova versione</b>	<b>Commento</b>
	<b>Art. 39</b>		
Relazioni esterne delle sezioni	Le sezioni non sono legittimate a emanare disposizioni regionali. L'assemblea dei delegati della SIA può eccezionalmente consentire a singole sezioni di collaborare con associazioni tecniche affini. L'assemblea dei delegati stabilisce le condizioni di simili collaborazioni.	eliminato	AGGIORNAMENTO
	<b>Art. 40</b>	<b>Art. 32</b>	
Soci	1 I soci individuali e i membri associati della Società sono al medesimo tempo soci di una sezione. Se non esprimono un desiderio specifico, i soci vengono assegnati alla sezione del loro domicilio. È ammessa l'appartenenza a due o più sezioni.	1 I soci individuali, onorari e studenti della Società sono al medesimo tempo soci di una sezione. Non è contemplata l'appartenenza alla Società senza l'appartenenza ad almeno una sezione. Se non esprimono una preferenza specifica, i soci vengono assegnati alla sezione del loro domicilio. È ammessa l'appartenenza a due o più sezioni. A livello di sezione non è contemplata l'iscrizione in qualità di ditta.	AGGIORNAMENTO
Dimissioni, esclusione	2 I soci che si dimettono o che sono esclusi da una sezione vengono al tempo stesso estromessi dalla Società, a meno che appartengano a un'altra sezione o che chiedano di venir trasferiti in un'altra sezione. Le dimissioni o l'esclusione dalla Società comportano l'estromissione da tutte le sezioni.	2 I soci che sono esclusi da una sezione vengono al tempo stesso estromessi dalla SIA. Le dimissioni o l'esclusione dalla Società comportano l'estromissione da tutte le sezioni.	AGGIORNAMENTO

	<b>Versione attuale</b>	<b>Nuova versione</b>	<b>Commento</b>
	<b>VI Associazioni SIA di specialisti</b>		
	<b>Art. 41</b>	<b>Art. 33</b>	
Accesso al mercato e regolamenti Quota annua	1 Le associazioni SIA di specialisti, organizzate autonomamente, tutelano interessi professionali specifici. Se contano almeno 100 membri, su istanza vengono ammesse in qualità di associazioni SIA di specialisti dall'assemblea dei delegati e attribuite a un gruppo professionale. In casi speciali la direzione può richiedere l'ammissione di associazioni di specialisti di minori dimensioni. Con la loro attribuzione, le associazioni SIA di specialisti si impegnano a rispettare lo statuto, i principi e le decisioni della Società.	1 Le associazioni SIA di specialisti, organizzate autonomamente, tutelano interessi specifici e ulteriori interessi professionali, sulla base di una convenzione sulle prestazioni con l'ufficio amministrativo. Su istanza dei gruppi professionali, le associazioni SIA di specialisti vengono ammesse dall'assemblea dei delegati e attribuite al gruppo professionale richiedente. Le associazioni SIA di specialisti si impegnano a rispettare lo statuto, i principi e le decisioni della Società.	AGGIORNAMENTO
Esclusione	2 L'assemblea dei delegati può disporre l'esclusione di un'associazione SIA di specialisti che non adempie più le condizioni di ammissione o che non rispetta lo statuto, i principi e le decisioni della Società.	inalterato	
Soci	<b>Art. 42</b>	<b>Art. 34</b>	
	Tutti i soci della Società sono liberi di affiliarsi a uno o più associazioni SIA di specialisti. La direzione può richiedere all'assemblea dei delegati limitazioni nell'accesso alle associazioni di specialisti. Per quanto riguarda la conformazione delle proprie categorie di membri, le associazioni SIA di specialisti possono distanziarsi dalle categorie di soci previste dalla Società.	Tutti i soci della Società sono liberi di affiliarsi a una o più associazioni SIA di specialisti.  Per quanto riguarda la conformazione delle proprie categorie di membri, le associazioni SIA di specialisti possono distanziarsi dalle categorie di soci previste dalla Società.	AGGIORNAMENTO



	<b>Versione attuale</b>	<b>Nuova versione</b>	<b>Commento</b>
	<b>Art. 43</b>	<b>Art. 35</b>	
Rappresentanza nel gruppo professionale	1 Per il coordinamento dei lavori delle associazioni SIA di specialisti, ciascuno di essi delega dei rappresentanti propri nel competente consiglio del gruppo professionale. Le associazioni SIA di specialisti possono farsi attribuire al massimo a due gruppi professionali distinti, facendosi rappresentare da sotto-organizzazioni, se ciascuna di esse riunisce almeno 100 membri.	1 Il coordinamento dei lavori delle associazioni SIA di specialisti compete al relativo gruppo professionale.	AGGIORNAMENTO
Comunicazione	2 Una volta all'anno le associazioni SIA di specialisti orientano la Società sulla loro attività e tengono un elenco dei membri accessibile a tutti.	inalterato	
	<b>VII Finanze</b>		
	<b>Art. 44</b>	<b>Art. 36</b>	
Responsabilità	1 Per gli impegni della Società risponde esclusivamente il patrimonio sociale.	inalterato	
Tenuta dei conti	2 La Società allestisce un conto di esercizio e un bilancio, nonché una contabilità speciale per fondi particolari e, se necessario, per attività particolari o per singole voci del conto di esercizio. Tutti i conti vengono chiusi alla fine dell'anno civile.	inalterato	

	<b>Versione attuale</b>	<b>Nuova versione</b>	<b>Commento</b>
	<b>Art. 45 eliminato</b> ( <i>integrato nell'art. 44</i> )		
Entrate	3 La Società fa fronte alle proprie spese con le entrate provenienti dai contributi sociali, dalle offerte e da altri proventi. I contributi sociali vengono stabiliti dall'assemblea dei delegati. I soci onorari non versano alcun contributo.	3 La Società fa fronte alle proprie spese con le entrate provenienti dai contributi sociali, dalle offerte e da altri proventi. I contributi sociali vengono stabiliti dall'assemblea dei delegati. I soci onorari e i presidenti onorari non versano alcun contributo, nemmeno a livello di sezione.	AGGIORNAMENTO
Contributi delle associazioni SIA di specialisti	4 La Società conclude degli accordi con le associazioni SIA di specialisti per le prestazioni del segretariato generale e per il pagamento forfettario delle prestazioni della SIA fornite ai membri delle associazioni SIA di specialisti che non sono soci della SIA.	4 Le associazioni di specialisti versano una quota annua alla SIA commisurata al numero degli appartenenti all'associazione che non sono soci SIA. In merito all'acquisto di prestazioni viene stipulata con l'ufficio amministrativo un'apposita convenzione.	ALTRA MODIFICA SOSTANZIALE
	<b>Art. 45 nuovo</b>	<b>Art. 37</b>	
Esercizio		L'esercizio coincide con l'anno solare.	AGGIORNAMENTO
	<b>Art. 46</b>	<b>Art. 38</b>	
Preventivo	1 Ogni anno viene allestito un preventivo da sottoporre tempestivamente all'assemblea dei delegati per approvazione.	eliminato	AGGIORNAMENTO
Rendiconto	2 Il conto economico, il bilancio patrimoniale e il rapporto della commissione di revisione dei conti vanno sottoposti in tempo utile all'assemblea dei delegati; i soci possono inoltre prendere visione di tale documentazione presso la sede della Società.	Il conto economico, il bilancio patrimoniale e il rapporto dell'ufficio di revisione vanno sottoposti all'approvazione dell'assemblea dei delegati; i soci possono inoltre prendere visione di tale documentazione presso la sede della Società.	AGGIORNAMENTO

	<b>Versione attuale</b>	<b>Nuova versione</b>	<b>Commento</b>
	<b>VIII Revisione dello statuto e scioglimento della Società</b>		
	<b>Art. 47</b>	<b>Art. 39</b>	
Procedura	La direzione, un gruppo professionale, 500 soci o almeno tre sezioni possono proporre la revisione dello statuto o lo scioglimento della Società. A tale scopo occorre inviare una richiesta scritta alla direzione, la quale la trasmette, con la sua proposta, all'assemblea dei delegati perché decida.	inalterato	
	<b>Art. 48</b>	<b>Art. 40</b>	
Impiego del ricavato della liquidazione	In caso di scioglimento, l'assemblea dei delegati stabilisce la procedura di liquidazione e l'impiego del patrimonio sociale.	inalterato	
	<b>IX Disposizioni transitorie ed entrata in vigore</b>		
	<b>Art. 49</b>	<b>Art. 41</b>	
Tutela della condizione acquisita di Soci individuali	1 I soci individuali appartenenti alla Società al momento dell'entrata in vigore del nuovo statuto mantengono la qualità di socio individuale.	eliminato	AGGIORNAMENTO
Ditte SIA	2 Le ditte che al momento dell'entrata in vigore del nuovo statuto figurano nell'elenco SIA degli studi di progettazione possono aderire alla Società in qualità di ditta SIA senza obbligo di verifica delle condizioni di ammissione.	eliminato	AGGIORNAMENTO

	<b>Versione attuale</b>	<b>Nuova versione</b>	<b>Commento</b>
Associazioni SIA di specialisti	3 Le associazioni SIA di specialisti già esistenti al momento dell'entrata in vigore del nuovo statuto possono essere ammesse nella Società anche se contano meno di 100 membri.	eliminato	AGGIORNAMENTO
Membri associati	4 Per i membri associati che al momento dell'approvazione della revisione dello statuto 2001 fanno parte della Società e per gli interessati che hanno inoltrato la domanda di ammissione prima di questa data e che rispettano le condizioni di ammissione, l'appartenenza a tempo determinato decade.	Per i membri associati che al momento dell'approvazione della revisione dello statuto fanno parte della Società e per gli interessati che hanno inoltrato la domanda di ammissione prima di questa data, il comitato stabilisce una apposita procedura di ammissione per l'ottenimento della condizione di socio individuale.	ALTRA MODIFICA SOSTANZIALE
	<b>Art. 50</b>	<b>Art. 42</b>	
Entrata in vigore	1 Il presente statuto è stato approvato dall'assemblea dei delegati del 18 giugno 1999 tenutasi a Berna. Esso entra in vigore il 1° gennaio 2000 e sostituisce lo statuto del 1971, comprese tutte le modifiche approvate da allora. 2 Le disposizioni di revisione approvate dall'assemblea dei delegati del 2 novembre 2001 tenutasi a Studen entrano in vigore il 1° aprile 2002. 3 Le disposizioni di revisione approvate dall'assemblea dei delegati del 27 novembre 2004 tenutasi a Studen entrano in vigore il 1° aprile 2005. 4 Le disposizioni di revisione approvate dall'assemblea dei delegati del 7 novembre 2007 tenutasi a Studen entrano in vigore il 1° aprile 2008.	1 Il presente statuto è stato approvato dall'assemblea dei delegati del 10 novembre 2012 ed entra in vigore il 1° gennaio 2013.	AGGIORNAMENTO